



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 69/13

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Rendiconto esercizio 2025 dell'Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)."
relatore: F. PIETROPAOLO (Deliberazione di Giunta n. 510 del 6/8/2026);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/8/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/8/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- Legge 30/12/2018, n. 145 (art. 1, commi 859, 860, 861, 862 e 863) pag. 4
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
- Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 (artt. 2-3-4-11-18-42; estratto allegato 1, allegato 4/1, allegato 4/2, allegato 4/3) pag. 7
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (artt. 151, 187, 193, 227, 228 e 231) pag. 68
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Normativa regionale

- Legge regionale 27 dicembre 2023 n. 62 - Calabria pag. 80
Norme in materia di spending review.
- Legge regionale 16 dicembre 2022 n. 46 - Calabria pag. 87
Istituzione del Parco marino regionale Secca di Amendolara.
- Legge regionale 23/04/2021, n. 5 (art. 26) pag. 90
Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
- Legge regionale 16 maggio 2013 n. 24 – Calabria. pag. 91
Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.
- LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 54). pag. 113
Statuto della Regione Calabria.
- L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 57). pag. 115
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Documentazione citata

- Deliberazione n. 16 della seduta del 23/01/2026. pag. 117
Individuazione dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza e il controllo sulle attività delle società partecipate, delle fondazioni e degli enti strumentali.
- Deliberazione di Giunta regionale N. 758 del 27 dicembre 2024 pag. 122
Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale n. 763 del 28 dicembre 2023

Legge 30/12/2018, n. 145 (art. 1, commi 859, 860, 861, 862 e 863)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 859 ⁵¹⁷

In vigore dal 1 gennaio 2020

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), applicano:⁵¹⁶

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;⁵¹⁵

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

⁵¹⁵Lettera così modificata dall'[art. 38-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

⁵¹⁶Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 854, lett. a\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁵¹⁷La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli [artt. 3](#), primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e [120, Cost.](#) nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 860

In vigore dal 1 gennaio 2019

860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Art. 1 - Comma 861

In vigore dal 7 novembre 2021

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'[articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. [518](#)

[518](#)Comma così modificato dall'[art. 50, comma 1, lett. b\), nn. 1\) e 2\), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), dall'[art. 1, comma 854, lett. b\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'[art. 2, comma 4-quater, lett. a\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, dall'[art. 9, comma 2, lett. a\), D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2021, n. 233](#).

Art. 1 - Comma 862 [520](#)

In vigore dal 7 novembre 2021

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:[519](#)

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

[519](#)Alinea così modificato dall'[art. 50, comma 1, lett. c\), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), dall'[art. 2, comma 4-quater, lett. b\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, dall'[art. 9, comma 2, lett. b\), D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2021, n. 233](#).

[520](#)La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli [artt. 3](#), primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e [120, Cost.](#) nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 863 [522](#)

In vigore dal 30 giugno 2019

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.[521](#)

[521](#)Comma così modificato dall'[art. 38-bis, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[522](#)La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli [artt. 3](#), primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e [120, Cost.](#) nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 (artt. 2-3-4-11-18-42; estratto allegato 1, allegato 4/1, allegato 4/2, allegato 4/3)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei [5]

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

[4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. [4]]

Note:

[4]Comma abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[5]Vedi, anche, gli [artt. 107-bis, comma 1, e 109, comma 1-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

Art. 3 Principi contabili generali e applicati [6]

In vigore dal 20 giugno 2015

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'[allegato 1 e ai principi del codice civile](#).

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'[articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.[\[7\]](#)

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:[12] [17]

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;[8]

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione

finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'[art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).^[15]

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016,

con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.[\[9\]](#) [\[16\]](#)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del

comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:[10]

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.[14]

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'[art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.[11]

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.[13]

Note:

[6]Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[7]Comma inserito dall'[art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[8]Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[9]Comma così modificato dall'[art. 1, comma 538, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[10]Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 538, lett. b\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[11]Comma così modificato dall'[art. 1, comma 507, lett. a\) e b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[12]Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 2, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[13]Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 2, lett. b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[14]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 aprile 2015](#).

[15] In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

[16] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 dicembre 2016.

[17] In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l'art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 4 Piano dei conti integrato

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. [19]

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello. [20]

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. [21]

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, le amministrazioni di cui all'art. 2, trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. [22] [24]

7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:

a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;

b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1. [23]

7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), di interesse degli enti territoriali. [23]

Note:

[19]Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. e\), n. 1\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[20]Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. e\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[21]Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. e\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[22]Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. e\), n. 4\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[23]Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. e\), n. 5\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[24]Per le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, vedi il [D.M. 12 maggio 2016](#).

Art. 11 Schemi di bilancio [38]

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse

finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli

derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [39]

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [39]

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile](#), nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

Note:

[38]Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

[39]Lettera inserita dall'art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

art. 18 Termini di approvazione dei bilanci

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano: [65]

a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; [66] [69]

c) il bilancio consolidato entro il 31 ottobre dell'anno successivo[67].

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'[articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#). Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali[68].

Note:

[65]Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

[66]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

[67]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e, successivamente, dall'art. 1, comma 646, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[68]Comma così modificato dall'art. 9, comma 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.

[69]Per la proroga dei termini di cui alla presente lettera vedi l'art. 11-quater, comma 3, lett. a), D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e, successivamente, l'art. 26, comma 2-ter, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

Art. 42 Il risultato di amministrazione [99]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di

amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

[c) per il finanziamento di spese di investimento;[101]]

[d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;[101]]

[e) per l'estinzione anticipata dei prestiti[101].[100]]

6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.[102]

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.[\[103\]](#)

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Note:

[99] Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[100] In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 109, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

[101] Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 832, lett. a\)](#), [L. 30 dicembre 2025, n. 199](#), a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[102] Comma inserito dall'[art. 1, comma 832, lett. b\)](#), [L. 30 dicembre 2025, n. 199](#), a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[103] In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#), e, successivamente, l'[art. 12-bis, comma 3, D.L. 10 maggio 2023, n. 51](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 luglio 2023, n. 87](#).

Estratto Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1) Principi generali o postulati

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

Estratto Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO****1. Definizione**

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli [articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione](#) e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'[allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#).

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

2. Contenuti della programmazione

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

13. Il rendiconto della gestione

13.1 Definizione

Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto, ed è composto da:

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi;
- b) il quadro generale riassuntivo;
- c) la verifica degli equilibri;
- d) il conto economico;
- e) lo stato patrimoniale.

Al rendiconto della gestione, oltre agli allegati previsti dall'art. 11, comma 4:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano allegano l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti, e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1;

gli enti locali allegano:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione nonché dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo «amministrazione pubblica» di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato ([art. 175, comma 7, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 36 del 2023](#)).

Contestualmente al rendiconto, è approvato il rendiconto consolidato, che evidenzia i risultati della gestione facendo riferimento anche agli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'[art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.

Nelle regioni il rendiconto consolidato comprende il consiglio regionale.

Negli enti locali il rendiconto consolidato comprende le Istituzioni di cui all'[art. 114 del TUEL](#).

13.4 La verifica degli equilibri

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:

Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali;

b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Ai fini della verifica dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'[art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e definito dall'[art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024](#) a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025 il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini

previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo.

Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.

Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti;

b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali.

Ai fini della verifica dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'[art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e definito dall'[art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024](#), a decorrere dal 2025 il prospetto determina l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo, l'equilibrio di bilancio in c/capitale è determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie.

Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto

del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo.

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell'[art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018](#), costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.

l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio, che dal 2025 rappresenta l'equilibrio previsto dall'[art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018](#), e l'equilibrio complessivo.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Il prospetto degli equilibri delle regioni dedica un'apposita sezione alle partite finanziarie e, in caso di risultato di competenza negativo (D/3) determinato da impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio che, in quanto autorizzato dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'[art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018](#), prevede sia indicata la quota determinata dal debito autorizzato e non contratto, distinguendo:

la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui, o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'[art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e

con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie rimosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente rimosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

Nel corso della gestione le entrate rimosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state rimosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate rimosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reverse di incasso di tali entrate è emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in

vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione¹⁷² possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. In sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, e di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni che accertano un'accelerazione della propria capacità di riscossione, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3-bis, e non possono adottare la facoltà di cui al precedente periodo.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento,

se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa

5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato

esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione¹⁷⁰, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'[art. 1677 c.c.](#), delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento."

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

5.1-bis Il processo di spesa dei debiti commerciali

Al fine di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dall'[art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002](#), gli enti organizzano il procedimento di spesa seguendo le modalità di seguito indicate, individuando con precisione, fin dalla fase della programmazione, le attività e le tempistiche che lo compongono, e garantendo che la somma dei tempi delle attività sottoindicate da d) a g) sia non superiore complessivamente a 28 gg. (a 58 gg per le fatture del settore sanitario), anche nei casi in cui gli enti ritengono opportuno rimodulare il processo, di seguito definito, individuando tempistiche differenti. Sono consentite scadenze superiori in ragione della particolare natura del contratto o di talune sue caratteristiche, purché previste in forma scritta e, in ogni caso, non superiori al limite massimo di sessanta giorni ([articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 231 del 2002](#)).

Il procedimento di spesa dei debiti commerciali è così articolato:

a) la programmazione degli incassi e dei pagamenti, attraverso:

i. la definizione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e delle eventuali successive variazioni nel rispetto del paragrafo 9.4 dell'allegato 4/1;

ii. la corretta quantificazione degli accantonamenti nel bilancio di previsione al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC);

iii. l'elaborazione del piano annuale dei flussi di cassa di cui all'[articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024](#) o del programma dei pagamenti, per gli enti che, in attuazione degli accordi di cui all'[art. 40, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024](#), hanno adottato tale strumento di programmazione finanziaria;

b) l'assunzione di obbligazioni giuridiche e del relativo impegno di spesa, dedicando la massima attenzione alle seguenti attività:

i. la previa verifica, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del presente decreto, per le regioni e dell'[articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000](#) per gli enti locali, della coerenza dello stanziamento di cassa e dell'effettiva capacità di pagare la spesa, tenendo conto della programmazione dei flussi finanziari prevista nel piano annuale dei flussi di cassa o del programma dei pagamenti;

ii. la comunicazione al fornitore delle informazioni relative all'impegno, al Codice identificativo di gara (CIG) e al Codice unico di progetto (CUP), da riportare in fattura tranne i casi di esclusione previsti dalla legge. Deve essere comunicato altresì il codice univoco dell'ufficio cui la fattura deve essere indirizzata (codice IPA). Nel caso di somministrazioni, forniture e prestazioni professionali la comunicazione è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione ([articolo 56, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011](#) e [articolo 191, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000](#)).

c) la verifica della regolarità contributiva attraverso il costante monitoraggio della scadenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) richiesto al fornitore in occasione dell'affidamento, anche anticipatamente rispetto all'esecuzione della prestazione, al fine di disporre, ove possibile, di un valido documento in tempo utile a garantire il tempestivo pagamento delle fatture. Ad esempio, per i contratti a carattere continuativo con fatturazione periodica le richieste del DURC sono organizzate in modo tale da disporre, se possibile, costantemente di un DURC attivo.

d) la ricezione e le successive attività di smistamento agli uffici competenti, accettazione e registrazione delle fatture (tempi: 2-5 gg.), transitate dal Sistema di interscambio (SDI) e ricevute attraverso un'apposita casella PEC o su software gestionale integrato con il SDI. Nella fase di ricezione, le fatture sono oggetto di una prima verifica, esclusivamente finalizzata a decidere se accettare o rifiutare la fattura medesima, con riferimento alle motivazioni di legittimo respingimento fra quelle definite dal [decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132](#) (se la fattura elettronica è riferita ad una operazione posta in essere in favore dell'ente, la presenza dei codici CIG e CUP e l'identificativo del provvedimento di impegno, ecc.).

Il rifiuto della fattura chiude il processo. Anticipare e/o duplicare in questa fase, i controlli relativi alle fasi successive non risponde a criteri di efficiente gestione del procedimento di spesa. Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento, l'ente adotta tutte le possibili iniziative per evitare che la fattura sia accettata per decorrenza dei termini (decorsi 15 giorni senza rifiuto, le fatture si intendono accettate).

Le fatture sono rese immediatamente consultabili all'Ufficio ordinante mediante un'attività di smistamento o, alternativamente, mediante l'accesso dell'ufficio ordinante ad un cruscotto del software gestionale. La fattura destinata per errore ad un ufficio dell'ente è resa immediatamente disponibile all'ufficio competente e non può essere rifiutata.

L'ente può abilitare più uffici ordinanti a ricevere, direttamente e automaticamente, le fatture elettroniche effettuando in IPA l'associazione del servizio di fatturazione a più di una Unità organizzativa (UO) contraddistinta da un codice univoco.

e) la predisposizione degli atti di liquidazione della spesa (tempi: 10-15 gg), ai sensi dell'articolo 57 del presente decreto per le regioni, e dell'[articolo 184, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000](#) per gli enti locali, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. La procedura di predisposizione degli atti di liquidazione è tipicamente gestita con modalità informatiche.

Sono preliminari alla redazione dell'atto di liquidazione le verifiche riguardanti la regolare consegna della merce/esecuzione del servizio/esecuzione dei lavori.

Ai sensi del [d.lgs. n. 231 del 2002, art. 4](#), comma 2, lettera d, se è prevista una procedura di verifica di conformità e la data di ricezione della fattura è anteriore alla data di conclusione della verifica, l'ente può sospendere la fattura per verifica di conformità nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Ai sensi dell'[articolo 4, comma 6, del citato decreto](#), la verifica di conformità non può durare più di 30 gg. dalla data della consegna delle merci o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo deve essere provato per iscritto.

Sono altresì preliminari, per le fatture che ne sono soggette, le verifiche riguardanti:

la regolarità contributiva (DURC/Certificato cassa professionale/DURC di congruità);

la regolarità fiscale del fornitore ([art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973](#)). Se il procedimento di spesa adottato dall'ente prevede che tale verifica è effettuata nella fase successiva, l'attività può riguardare l'individuazione dell'assoggettabilità del pagamento alla verifica della regolarità fiscale;

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ([art. 3, legge n. 136 del 2010](#)) ivi inclusa l'indicazione della motivazione dell'esclusione per le spese che non richiedono l'assunzione di un CIG;

gli obblighi inerenti amministrazione trasparente ([artt. 15, 26 e 37, d.lgs. n. 33 del 2013](#)) dandone atto nel provvedimento di liquidazione.

f) il controllo degli atti di liquidazione ed emissione degli ordinativi informatici (tempi: 6-8 gg). Sono effettuati i controlli sulla regolarità amministrativa, contabile, contributiva e fiscale degli atti di liquidazione emessi.

Per le fatture che ne sono soggette, i controlli riguardano la presenza negli atti di liquidazione dei riscontri circa l'avvenuta verifica effettuata nella fase precedente, relativamente a:

gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ([art. 3, legge n. 136 del 2010](#));

il rispetto da parte della direzione competente degli obblighi inerenti amministrazione trasparente ([artt. 15, 26 e 37, decreto legislativo n. 33 del 2013](#));

la regolarità contributiva;

la regolarità fiscale del fornitore ([art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973](#)).

Se l'esito dei controlli è negativo e non consente l'emissione degli ordinativi informatici (OPI), si torna all'attività e) per l'emissione degli atti di liquidazione corretti.

g) la trasmissione degli ordinativi al tesoriere (tempi: 2 gg.): gli ordini di pagamento (OPI) sono trasmessi al Tesoriere per il tramite di SIOPE+.

h) il pagamento: il tesoriere provvede ad eseguire i pagamenti. Ai sensi della [direttiva europea 2015/2366](#) sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), i mandati sono ammessi al pagamento entro la fine della giornata operativa successiva a quella della ricezione dell'ordine.

Le tempistiche del processo di spesa riguardante i debiti sanitari sono definite tenendo conto del termine dei sessanta giorni previsto dall'[articolo 4 del d.lgs. n. 231 del 2002](#).

Infine, allo scopo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, per gli enti non soggetti all'[articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024](#), si segnala la "buona pratica" di istituire una struttura preposta a garantire il pagamento dei debiti commerciali entro i termini previsti dalla legge, ad esempio, attraverso interventi di monitoraggio delle fatture non pagate e di sensibilizzazione dei responsabili delle spese (invio di report, organizzazione di incontri formativi, solleciti, attività di affiancamento, ecc.). La struttura può essere costituita anche da gruppi di lavoro composti dai rappresentanti di tutti i centri di spesa dell'ente e, negli enti di piccole dimensioni può essere prevista, in alternativa, la nomina di un responsabile per la tempestività dei pagamenti.

Gli enti soggetti all'[articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024](#) sono tenuti all'istituzione di una struttura preposta a garantire il pagamento dei debiti commerciali entro i termini previsti dalla legge.

5.2 Per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

7. I servizi per conto terzi e partite di giro

7.1 Definizione.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa

Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi":

- le operazioni" svolte dall'ente come "capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione.

Non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.

7.2 Applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione

9.1 La gestione dei residui.

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”.

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

È, invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.

Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova

codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenza tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Gli impegni per investimenti finanziati dal debito autorizzato sono oggetto di riaccertamento ordinario dei residui se non sono esigibili nell'esercizio in cui sono stati imputati. Anche per tali impegni, in caso di reimputazione contabile agli esercizi successivi, non si costituisce il fondo pluriennale, ma è incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi. In sede di riaccertamento ordinario dei residui la reimputazione degli impegni finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto deve essere separatamente evidenziata rispetto alla reimputazione degli altri impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere^{[171](#)}.

^{[170](#)} La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la fornitura quotidiana di determini beni necessari per la gestione della propria attività, mentre le prestazioni continuative sono rese senza interruzioni per tutta la durata del contratto, come accade, ad es., in materia di erogazione di gas o di energia elettrica"; Il contratto di somministrazione si distingue:

a) dal contratto di appalto, perché l'oggetto dell'appalto si sostanzia nel compimento di un'opera o di un servizio, mentre il contratto di somministrazione ha ad oggetto la fornitura continuativa o periodica di cose;

b) dal contratto di vendita a consegne ripartite, nel quale, attesa l'unicità della prestazione, la consegna di una determinata quantità di cose avviene in più momenti ed in modo frazionato per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della medesima prestazione. Il contratto di somministrazione, invece, è volto a soddisfare un bisogno che perdura nel tempo. Un'ulteriore differenza tra il contratto di fornitura e il contratto di vendita a consegna ripartita è la possibilità di recesso, previo preavviso, senza penali

[171](#) Aggiornamento del XX/XX/2014;

[172](#) Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli)

Estratto Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

L'[articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118](#) prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

2. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I proventi da trasferimenti a destinazione vincolata correnti e le imposte di scopo sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento; parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

- a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, in occasione delle scritture di assestamento si considerano, a titolo di esempio, i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;

e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;

f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;

g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

4. I Componenti del conto economico

Componenti economici positivi:

4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Le imposte di scopo sono imputate economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".

4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.

4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.

4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli

investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.

4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è «sterilizzato» annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.

4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i ricavi/proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio, nonché i ricavi/proventi dalla vendita di beni. Gli accertamenti dei ricavi e proventi dalla vendita di beni e servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio (comprensivi di IVA, esclusi i ricavi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, il debito IVA nei confronti dell'Erario non è compreso nei ricavi. In attesa dell'emissione della fattura, non possono essere registrati il debito per l'IVA e il credito nei confronti degli utenti, e la voce di contropartita dei ricavi registrati al netto di IVA è costituita dalle «Fatture da emettere». Le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico ed extracontabilmente, di separare l'IVA dall'importo dell'entrata registrata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di contabilizzarla a seguito dell'emissione della fattura.

4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'[art. 2426 n. 9 del codice civile](#). In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).

4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'[art. 2426 n. 9 del codice civile](#). In merito, si veda anche il punto 6.2 lett.a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.

4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione.

Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.

4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi.

4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.

4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad

altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.

Componenti economici negativi

4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'[art. 1, comma 629](#), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.

4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei

beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'[art. 1, comma 629](#), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.

4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi

4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.

4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria

4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".

4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o

obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente.

Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%	Equipaggiamento vestiario	e 20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%		
Automezzi ad uso specifico	10%	Materiale bibliografico	5%
Mezzi di trasporto aerei	5%	Mobili e arredi per ufficio	10%
Mezzi di trasporto marittimi	5%	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Macchinari per ufficio	20%	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti e attrezzature	5%	Strumenti musicali	20%
Hardware	25%	Opere dell'ingegno	- 20%
		Software prodotto	
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale	2%		

istituzionale

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.

Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.

Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'[art. 2 del D.lgs 42/2004](#) - Codice dei beni culturali e del paesaggio - non vengono assoggettati ad ammortamento .

Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.

4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'[art. 2426](#), comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).

4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio e ai crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

L'accantonamento deve essere almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'[art. 2426 n. 9 del codice civile](#). In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.

4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'[art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016](#) e dell'[art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013](#) (fondo società partecipate), il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'[art. 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018](#), il fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'[art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024](#) e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo [195](#). Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto il fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria.

4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.

Proventi e oneri finanziari

4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:

- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente.

- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.

4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.

Rettifica di valore delle attività finanziarie

4.27 In tale voce sono inserite le svalutazione dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:

a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio;

b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'[art. 2426 del codice civile](#).

L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

Proventi ed oneri straordinari

4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività). Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio, derivanti da rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.

4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.

Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:

- a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;
- b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione [196](#) ;
- c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce;
- d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento;
- e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa).

La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualità dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera.

4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.

4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da:

- (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;

(b) permuta di immobilizzazioni;

(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).

4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1 Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'[art. 1523 e seguenti del codice civile](#), che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (artt. 151, 187, 193, 227, 228 e 231)**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**Articolo 151 Principi generali [\[543\]](#) [\[548\]](#)

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio [\[547\]](#) di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre [\[546\]](#), riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. [\[544\]](#)

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'[art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile [\[549\]](#) dell'anno successivo.

8. Entro il 31 ottobre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). [\[545\]](#)

8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è

approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 52 del codice della giustizia contabile](#), di cui all'[allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#), l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.[\[550\]](#)

Note:

[\[543\]](#) Articolo modificato dall'[art. 2-quater, comma 6, lett. a\), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2008, n. 189](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 5\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\[544\]](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 510, lett. a\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\[545\]](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 510, lett. b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall'[art. 1, comma 647, lett. a\), L. 30 dicembre 2025, n. 199](#), a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[\[546\]](#) Il presente termine è stato:

- per l'anno 2001, differito al 28 febbraio 2001 dall'[art. 1, D.M. 21 dicembre 2000](#) e al 31 marzo 2001 dall'[art. 1, D.M. 16 febbraio 2001](#);
- per l'anno 2002, differito al 28 febbraio 2002 dall'[art. 1, D.M. 20 dicembre 2001](#) e al 31 marzo 2002 dall'[art. 1, D.M. 27 febbraio 2002](#);
- per l'anno 2003, differito al 31 marzo 2003 dall'[art. 1, D.M. 19 dicembre 2002](#) e al 30 maggio 2003 dall'[art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 maggio 2003, n. 116](#), e al 30 giugno 2003, limitatamente al comune di Lipari, dall'[art. 9, O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3266](#);
- per l'anno 2004, differito al 31 marzo 2004 dall'[art. 1, D.M. 23 dicembre 2003](#) e al 31 maggio 2004 dall'[art. 1, D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#);
- per l'anno 2005, prorogato al 31 marzo 2005 dall'[art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° marzo 2005, n. 26](#) e al 31 maggio 2005 dall'[art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 44](#);
- per l'anno 2006, differito al 31 marzo 2006 dall'[art. 1, comma 155, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#) e al 31 maggio 2006 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 27 marzo 2006](#);
- per l'anno 2007, differito al 31 marzo 2007 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 30 novembre 2006](#) e al 30 aprile 2007 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 19 marzo 2007](#);
- per l'anno 2008, differito al 31 marzo 2008 dall'[art. 1, D.M. 20 dicembre 2007](#) e al 31 maggio 2008 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 20 marzo 2008](#);
- per l'anno 2009, differito al 31 marzo 2009 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2008](#), al 31 maggio 2009 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 26 marzo 2009](#) e, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, al 31 luglio 2009, dall'[art. 1, D.M. 30 aprile 2009](#);
- per l'anno 2010, differito al 30 aprile 2010 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009](#) e al 30 giugno 2010, dall'[art. 1, O.P.C.M. 16 aprile 2010, n. 3866](#) per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, e dall'[art. 1, comma 1, D.M. 29 aprile 2010](#) per tutti gli enti locali;
- per l'anno 2011, differito al 31 marzo 2011 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2010](#), al 30 giugno 2011 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 16 marzo 2011](#) e al 31 agosto 2011 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 30 giugno 2011](#) e, per il comune di L'Aquila, dall'[art. 11, comma 1, O.P.C.M. 13 giugno 2011, n. 3945](#);
- per l'anno 2012, differito al 31 marzo 2012 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 21 dicembre 2011](#), al 30 giugno 2012 dall'[art. 29, comma 16-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), al 31 agosto 2012 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 20 giugno 2012](#) e al 31 ottobre 2012 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 2 agosto 2012](#);

- per l'anno 2013, differito al 30 giugno 2013 dall'[art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), al 30 settembre 2013, dallo stesso [art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificato dall'[art. 10, comma 4-quater, lett. b\), n. 1\), D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#), al 30 novembre 2013, dall'[art. 8, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#) e, al 16 dicembre 2013, per i comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2013, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 3 dicembre 2013](#);
- per l'anno 2014, differito al 28 febbraio 2014 dall'[art. unico, D.M. 19 dicembre 2013](#), al 30 aprile 2014 dall'[art. unico, D.M. 13 febbraio 2014](#), al 31 luglio 2014, dall'[art. unico, D.M. 29 aprile 2014](#) e dall'[art. 2-bis, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#) e al 30 settembre 2014 dall'[art. unico, D.M. 18 luglio 2014](#);
- per l'anno 2015, differito al 31 marzo 2015 dall'[art. unico, D.M. 24 dicembre 2014](#), al 31 maggio 2015, dall'[art. unico, D.M. 16 marzo 2015](#) al 30 luglio 2015, dall'[art. unico, D.M. 13 maggio 2015](#) e al 30 settembre 2015, relativamente alle città metropolitane, alle province e agli enti locali della Regione Siciliana, dall'[art. unico D.M. 30 luglio 2015](#);
- per l'anno 2016, differito al 31 marzo 2016 dall'[art. 2, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015](#) e, successivamente, al 30 aprile 2016 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 1° marzo 2016](#), per gli enti locali; al 31 luglio 2016 dall'[art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 1° marzo 2016](#), per le città metropolitane e le province;
- per l'anno 2017, differito al 31 marzo 2017 dall'[art. 5, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2017, n. 19](#), per gli enti locali;
- per il bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province, differito al 30 giugno 2017 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 30 marzo 2017](#) e, successivamente, al 30 settembre 2017 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 7 luglio 2017](#);
- per il bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2018 dall'[art. unico, comma 1, D.M. 29 novembre 2017](#) e, successivamente, al 31 marzo 2018 dall'[art. unico, comma 1, D.M. 9 febbraio 2018](#);
- per il bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2019 dall'[art. unico, comma 1, D.M. 7 dicembre 2018](#), al 31 marzo 2019 dall'[art. unico, comma 1, D.M. 25 gennaio 2019](#) e, per gli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell'[art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), come sostituito dall'[art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), al 30 aprile 2019, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 28 marzo 2019](#) e al 31 luglio 2019, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 24 aprile 2019](#), e al 30 giugno 2019, dall'[art. unico, comma 2, del citato D.M. 28 marzo 2019](#), per gli enti locali interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa allo stesso provvedimento
- per il bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, differito al 31 marzo 2020, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 13 dicembre 2019](#), al 30 aprile 2020, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 28 febbraio 2020](#), al 30 settembre 2020, dall'[art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall'[art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, al 31 ottobre 2020, dall'[art. 53, comma 7, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#) e dall'[art. unico, comma 1, D.M. 30 settembre 2020](#);
- per il bilancio di previsione 2021/2023 differito al 31 gennaio 2021 dall'[art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall'[art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), al 31 marzo 2021, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 13 gennaio 2021](#), al 30 aprile 2021, dall'[art. 30, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#), al 31 maggio 2021, dall'[art. 11-quater, comma 2, D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e, successivamente, al 31 luglio 2021, dall'[art. 52, comma 2, lett. b\), D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#);
- per il bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, differito al 31 marzo 2022, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 24 dicembre 2021](#), al 31 maggio 2022 dall'[art. 3, comma 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), al 30 giugno 2022, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 31 maggio 2022](#), al 31 luglio 2022, dall'[art.](#)

unico, comma 1, D.M. 28 giugno 2022 e, successivamente, al 31 agosto 2022, dall'art. unico, comma 1, D.M. 28 luglio 2022;

- per il bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, differito al 31 marzo 2023, dall'art. unico, comma 1, D.M. 13 dicembre 2022, al 30 aprile 2023, dall'art. 1, comma 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197, al 31 maggio 2023, dall'art. unico, comma 1, D.M. 19 aprile 2023, al 31 luglio 2023, dall'art. unico, comma 1, D.M. 30 maggio 2023 e, successivamente, al 15 settembre 2023, dall'art. unico, comma 1, D.M. 28 luglio 2023;

- per il bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, differito al 15 marzo 2024, dall'art. unico, comma 1, D.M. 22 dicembre 2023;

- per il bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2025, dall'art. unico, comma 1, D.M. 24 dicembre 2024;

- per il bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2026, dall'art. unico, comma 1, D.M. 24 dicembre 2025 e, per gli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, al 31 marzo 2026, dall'art. unico, comma 1, D.M. 26 febbraio 2026.

[547]Per la proroga del presente termine vedi l'art. unico, comma 1, D.M. 3 luglio 2015 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015.

[548]Sui bilanci delle Province e delle Città metropolitane vedi l'art. 18, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[549]Per la proroga del presente termine, per i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, vedi l'art. unico, comma 1, lett. c), D.M. 31 maggio 2019.

[550]Comma aggiunto dall'art. 16, comma 9-bis, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione [722] [721] [732]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.[723]

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

[c) per il finanziamento di spese di investimento;[730]]

[d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;[730]]

La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.[731]

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.[724] [726]

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.[723]

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.[720] [729] [733]

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso

dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).[728]

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.[725]

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.[725] [727]

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.[725]

Note:

[720]Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[721]Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

[722]Rubrica così sostituita dall'art. 74, comma 1, n. 31), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[723]Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 31), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[724]Comma modificato dall'art. 2, comma 13, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 28 dicembre 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 164 della suddetta L. 244/2007 e, successivamente, così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 31), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,

n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[725]Comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 31), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[726]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 109, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 20, comma 4-ter, D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100.

[727]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 12-ter, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.

[728]Comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 31), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, comma 6-octies, lett. c), D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

[729]Sull'applicabilità delle limitazioni previste dal presente comma vedi l'art. 18-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

[730]Lettera abrogata dall'art. 1, comma 831, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[731]Il presente capoverso, in origine lettera e), è stato così modificato dall'art. 1, comma 831, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026. In precedenza, l'originaria lettera e) era stata modificata dall'art. 26-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[732]Il presente articolo corrisponde all'art. 31, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

[733]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, comma 2-bis, D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, e, successivamente, l'art. 20, comma 4-quater, D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100.

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio^[755] ^[760] ^[761]

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.^[756]

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio^[759] di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.^[754] ^[757] ^[758]

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'[art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.[\[753\]](#)

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Note:

[\[753\]](#)Comma modificato dall'[art. 1, comma 444, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 35\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\[754\]](#)A norma dell'[art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificato dall'[art. 10, comma 4-quater, lett. b\), n. 2\), D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#), ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui al presente comma.

[\[755\]](#)Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\[756\]](#)Comma così modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 35\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\[757\]](#)Comma così modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 35\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\[758\]](#)Per la fissazione dei termini per l'adozione della delibera di cui al presente comma, per l'anno 2016, vedi l'[art. 4, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), l'anno 2018, il [D.M. 27 luglio 2018](#) e, per l'anno 2020, l'[art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall'[art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#) e dall'[art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\[759\]](#)Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2023, vedi l'[art. 20, comma 4-quinquies, D.L. 1 giugno 2023, n. 61](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2023, n. 100](#).

[\[760\]](#)Il presente articolo corrisponde all'[art. 36, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

[\[761\]](#)Per il termine di deliberazione dei provvedimenti di riequilibrio, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 227 Rendiconto della gestione [\[901\]](#) [\[902\]](#) [\[910\]](#) [\[911\]](#)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.[\[903\]](#)

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile [\[908\]](#) dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.[\[899\]](#)

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.[\[900\]](#)

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'[art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.[\[904\]](#)

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.[\[905\]](#)

4. Ai fini del referto di cui all'[articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#) e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'[art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.[\[906\]](#)

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo.

Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.[898] [909]

6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.[907]

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194](#). Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.[907]

6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.[907]

Note:

[898]Comma sostituito dall'[art. 28, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, così modificato dall'[art. 1-quater, comma 6, D.L. 31 marzo 2003, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 maggio 2003, n. 116](#).

[899]Comma modificato dall'[art. 2-quater, comma 6, lett. c\), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2008, n. 189](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 54\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[900]Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. l\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[901]Per la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali previsto dal presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 729-quater, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), aggiunto dall'[art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#), l'[art. 20-bis, comma 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#), l'[art. 38, comma 1-quinquiesdecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#), l'[art. 11-quater, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e, successivamente, l'[art. 52, comma 2, lett. a\), D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#).

[902]Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[903]Comma così modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 54\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[904]Comma inserito dall'[art. 74, comma 1, n. 54\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[905]Comma così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 54\), lett. d\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[906]Comma così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 54\), lett. e\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[907]Comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 54), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[908]Per la proroga del presente termine vedi l'art. 20, comma 3, D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, e, successivamente, l'art. 13, comma 3-bis, D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2026, n. 59.

[909]Per la determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, vedi il D.M. 24 giugno 2004.

[910]Il presente articolo corrisponde all'art. 69, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

[911]Vedi, anche, il D.M. 23 gennaio 2012, l'art. 18, comma 3-quater, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e l'art. 15-bis, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 228 Conto del bilancio^[912] ^[921]

In vigore dal 27 ottobre 2019

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.^[913]

2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:^[914]

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato^[915].

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.^[916]

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.^[917]

5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. ^[918]

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno.^[919]

8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.^[920]

Note:

^[912]Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

[913]Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[914]Alinea così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[915]Lettera così modificata dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[916]Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[917]Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[918]Comma sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

[919]Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[920]Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[921]Il presente articolo corrisponde all'art. 70, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

Articolo 231 La relazione sulla gestione^[938]

In vigore dal 12 settembre 2014

1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Note:

[938]Articolo così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 58), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Legge regionale 27 dicembre 2023 n. 62 - Calabria**Norme in materia di spending review.****Art. 1 Norme di contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari.**

In vigore dal 2 aprile 2026

1. A decorrere dal 2023 le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore;

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenute nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 \(Codice dei contratti pubblici\)](#), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:

1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

2) missioni;

3) attività di formazione;

4) acquisto di mobili e arredi;

- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. L'adozione di provvedimenti che comportano spesa di personale eccedente il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'Arpacal, della società Ferrovie della Calabria S.r.l. e di ATERP, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 [\[2\]](#).

2-ter. In riferimento all'Organismo pagatore ARCEA continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'[articolo 12, comma 1-ter, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24](#) (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002) [\[3\]](#).

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, il provvedimento contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo [\[4\]](#).

4. La mancata trasmissione del provvedimento di cui al comma 3 comporta l'avvio da parte del dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire l'applicazione, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, di una riduzione nel limite massimo pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali [\[5\]](#).

5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

[6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti di cui al comma medesimo[\[6\]](#).]

7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la

vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, il dipartimento vigilante avvia un procedimento di verifica al fine di valutare l'eventuale riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma nella misura massima pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche [\[7\]](#).

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Note:

[\[2\]](#)Comma dapprima aggiunto dall' [art. 10, comma 1, lettera a\), L.R. 18 marzo 2024, n. 14](#) e poi così modificato dall'[art. 10, comma 1, L.R. 26 novembre 2024, n. 36](#), a decorrere dal 27 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 18, comma 1](#), della medesima legge).

[\[3\]](#)Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 2, L.R. 26 novembre 2024, n. 36](#), a decorrere dal 27 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 18, comma 1](#), della medesima legge).

[\[4\]](#)Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lettera a\), punti 1\) e 2\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[\[5\]](#)Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lettera b\), punti 1\)-5\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[\[6\]](#)Comma abrogato dall'[art. 15, comma 1, lettera c\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[\[7\]](#)Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lettera d\), punti 1\) e 2\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria.

In vigore dal 2 aprile 2026

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società in house providing, la Regione esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società controllate, direttamente, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al [D.Lgs. 118/2011](#),

ottemperano, a partire dall'esercizio finanziario 2023, alle seguenti disposizioni^[8]:

a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non devono superare quelli sostenuti nell'anno 2022 ovvero quelli sostenuti nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività, se posteriore ^[9];

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al [decreto legislativo n. 36/2023](#), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo dei costi di seguito indicati non deve essere superiore a quello relativo ai medesimi costi sostenuti nel 2022 ovvero a quelli sostenuti nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerli se l'anno di effettiva operatività della società è successivo al 2022:

1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

2) missioni;

3) attività di formazione;

4) acquisto di mobili e arredi;

5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;

9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. Ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo deve essere coerente con il piano delle attività e deve essere approvato mediante l'esercizio dei poteri del socio.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, le società di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in

materia di bilancio e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo. La mancata trasmissione del prospetto di cui al primo periodo comporta l'avvio da parte del dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata, nel limite massimo, a una mensilità del compenso allo stesso spettante[10].

[4. *La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma medesimo*[11].]

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

5-bis. I limiti di spesa previsti dal presente articolo possono essere derogati nel caso in cui nel piano industriale o nel piano delle attività, approvati attraverso l'esercizio dei diritti del socio, è previsto lo svolgimento di nuove attività oppure l'incremento di quelle già svolte[12].

5-ter. In coerenza con le disposizioni statali in materia di concessioni aeroportuali, anche con riferimento agli esercizi pregressi, le disposizioni del presente articolo non si applicano a SACAL s.p.a.[12]

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Note:

[8]Alinea così modificato dall'[art. 15, comma 2, lettera a\), punto 1\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[9] Lettera così modificata dall'[art. 15, comma 2, lettera a\), punto 2\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[10]Comma così modificato dall'[art. 15, comma 2, lettera b\), punti 1\)-4\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[11]Comma abrogato dall'[art. 15, comma 2, lettera c\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[12]Comma aggiunto dall'[art. 15, comma 2, lettera d\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Disposizioni per il monitoraggio della gestione.

In vigore dal 2 aprile 2026

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione dei piani di attività dei soggetti di cui all'articolo 2, gli stessi, con cadenza trimestrale, trasmettono, al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, una relazione sull'andamento della gestione corredata da prospetti contabili sintetici.
2. Nel caso in cui dalla relazione di cui al comma 1 emergano criticità in merito alla coerente attuazione di piani di attività, l'organo di vertice della società interessata indica le misure correttive da adottare.
3. La mancata o incompleta trasmissione della relazione di cui al comma 1 comporta l'avvio da parte del dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una decurtazione del compenso allo stesso spettante, nel limite massimo di una mensilità, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità[\[13\]](#).

Note:

[\[13\]](#)Comma così modificato dall'[art. 15, comma 3, lettere a\)-c\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4-bis [\[14\]](#)

In vigore dal 20 marzo 2024

Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli [17](#) e [19](#) della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'[art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)));
- b) [articoli 23, 25, 28, 29 e 30](#) della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - [Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#));

- c) [articoli 9 e 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#)(Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale);
- d) [articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69](#)(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013));
- e) [articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56](#)(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014));
- f) [articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3](#)(Misure per il contenimento della spesa regionale);
- g) [articoli 1, 2 e 2-bis della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11](#)(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015));
- h) [articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43](#)(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017))".

Note:

[14] Articolo aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lettera b\), L.R. 18 marzo 2024, n. 14](#), a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 17, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 5 Entrata in vigore.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 16 dicembre 2022 n. 46 - Calabria

Istituzione del Parco marino regionale Secca di Amendolara.

Art. 1 Istituzione del Parco marino regionale Secca di Amendolara.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#) (Norme in materie di aree protette), è istituito il Parco marino regionale Secca di Amendolara, di seguito denominato Parco.
2. Il Parco è classificato, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, della L.R. n. 10/2003](#), come parco marino.

Art. 2 Descrizione dell'area.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Il Parco marino Secca di Amendolara è un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese e interessa l'area prospiciente i Comuni di Amendolara, Trebisacce e Villapiana, nella Provincia di Cosenza.
2. La Secca si trova al largo della foce del fiume Crati ed è costituita da scogli a fondale coralligeno che si elevano da una piattaforma costituita principalmente da fango e sabbia fino a circa 27 metri dalla superficie, cima dello scoglio più alto. Il banco di Amendolara è un'estensione sottomarina della cintura frontale appenninica. Insieme ai più piccoli banchi di Rossano e Cariatì forma l'area sommitale della dorsale di Amendolara, che si estende per oltre 80 chilometri a sud-est della costa ed è dovuta alla crescita di pieghe attive legate alle faglie.

Art. 3 Finalità del Parco.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Il Parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
 - b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
 - c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
 - d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
 - e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4 Perimetrazione.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. I confini del Parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1: 25.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5 Gestione del Parco.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. La gestione del Parco è demandata all'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'[articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

Art. 6 Strumenti di pianificazione.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'Ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del Parco previsti dagli articoli [18, 19 e 21 della L.R. n. 10/2003](#):

- a) Piano per il Parco;
- b) regolamento del Parco;
- c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del Parco, che è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'[articolo 9 della L.R. 24/2013](#), è disciplinata dagli articoli [10 e 18 della L.R. n. 10/2003](#).

3. Il regolamento del Parco, redatto ai sensi dell'[articolo 19 della L.R. n. 10/2003](#), disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco, è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali contestualmente al Piano per il Parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato ai sensi dell'articolo 21 della [L.R. n. 10/2003](#), e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie e i finanziamenti.

Art. 7 Norme di salvaguardia.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Fino alla data di pubblicazione del piano del parco e del regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla [L.R. n. 10/2003](#), fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla [L.R. n. 10/2003](#), le seguenti regolamentazioni:

- a) regolamentazione dell'attività subacquea;
- b) regolamentazione della pesca;
- c) regolamentazione degli ormeggi.

Art. 8 Norma finanziaria.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'articolo 3 della presente legge, attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro annui, trova copertura a valere delle risorse di cui all'[articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5](#), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 9 Entrata in vigore.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 23/04/2021, n. 5 - Calabria

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 26 Finanziamento Parchi naturali regionali e Riserve naturali regionali. [30](#)

In vigore dal 30 dicembre 2021

1. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge. Tali risorse sono destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali²⁹.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente predispone annualmente un programma di ripartizione delle risorse.

²⁹Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 44](#), a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

³⁰Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 24 settembre 2024, n. 13311](#) e il [D. Dirig. reg. 9 aprile 2026, n. 5762](#).

Legge regionale 16 maggio 2013 n. 24 – Calabria.**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.****Art. 1 Finalità del riordino.**

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 2 Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;

- b) Fondazione Field istituita dalla legge regionale 26 giugno 2003, n. 8;
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la L.R. 21 aprile 2008, n. 9 (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la L.R. 21 aprile 2008, n. 10 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la L.R. 21 aprile 2008, n. 11 (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la L.R. 21 aprile 2008, n. 12 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la L.R. 21 aprile 2008, n. 13 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3 Norme procedimentali.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti [6].
2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento economico dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento [5] [6].
3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.
4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:
 - a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;

- b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
- c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
- d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpate.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;

b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati [7].

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo [2] .

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale [3].

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 [3].

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali [3].

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio[4].

Note:

[2]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

[3]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015).

[4]Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

[5]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2021, n. 17, a decorrere dal 9 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 19 maggio 2022, n. 124 (pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2022, n. 21, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1, L.R. n. 17/2021.

[6]Vedi, anche, la Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291.

[7]Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

Art. 4 Nomine, requisiti e compensi.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.

2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della legge 6 novembre 2012 n. 190, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.

4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.

5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

Art. 5 Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale [8].

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi [10].

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali [9].

Note:

[8]L'art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2. L'art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

[9]Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

[10]Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

Art. 6 Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
- b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 6-bis Liquidazione coatta amministrativa[11].

In vigore dal 26 novembre 2019

1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei

confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.

2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.

3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.

5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla L.R. 38/2001 e dalla presente legge.

6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis del r.d. 267/1942, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.

7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

8. Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942.

9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.

10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali,

anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.

12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.

13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.

14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.

15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.

Note:

[11] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 47, a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio – 17 febbraio 2021, n. 22 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2021, n. 8, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1, L.R. n. 47/2019.

Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale [12].

In vigore dal 25 maggio 2013

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'articolo 3, commi 11, 12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria [15].

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale n. 27/1996 e s. m. i.

4-bis. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale provvede, inoltre, all'acquisizione a qualsiasi titolo di immobili di enti pubblici o di privati, per finalità di edilizia residenziale pubblica, nonché per la realizzazione di interventi sperimentali di housing sociale, rivolti a categorie svantaggiate, anche in coordinamento con soggetti del terzo settore [17].

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico[13].

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento economico del direttore generale o del Commissario straordinario, ove nominato è equiparato a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)[16].

7. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive

competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
- c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare [14].

Note:

[12]L'art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2.

[13]Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge) e dall'art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

[14]Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

[15]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015).

[16]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 35. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11 e dall'art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43. Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

[17]Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 26 novembre 2024, n. 36, a decorrere dal 27 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro [18].

In vigore dal 25 maggio 2013

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), secondo la procedura di cui all'articolo 3 della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] [19].

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario [20].

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, e le seguenti [21]:

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

Note:

[18]L'art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2. L'art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

[19]Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

[20]Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

[21]Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

Art. 9 Ente per i Parchi marini regionali.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla L.R. n. 9/2008, alla L.R. n. 10/2008, alla L.R. n. 11/2008, alla L.R. n. 12/2008 e alla L.R. n. 13/2008.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
- c) il comitato d'indirizzo [22].

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;

- b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
- c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
- d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
- e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
- f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
- g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
- h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
- i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente [23].

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento [23].

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente [23].

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese [23].

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

10 Al direttore generale spetta un'indennità commisurata all'80 per cento di quella spettante all'analogha figura dei Parchi nazionali. Tale indennità è soggetta alla decurtazione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di spending review [24].

Note:

[22] Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

[23] Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

[24]Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione[25].

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva[26].

Note:

[25]Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

[26]Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 11 Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:
a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e

un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società[27] [28].

Note:

[27]Comma così modificato dall'art. 5, comma 18, lettere a) e b), L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge) e dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 luglio 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

[28]Vedi, anche, la Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206.

Art. 12 Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 Agricolture, montagne e foreste.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.
2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.
3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 Approvazione degli atti fondamentali degli enti.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento [29];
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

Note:

[29]In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 132 e la Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 133.

Art. 16 Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
- b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
- c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
- d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
- e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
- f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisorii sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
- g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

Art. 17 Finanziamento delle attività.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli articoli da 3 a 9 della presente legge.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 Risorse umane e strumentali.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli articoli da 5 a 9 della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19 Controllo di gestione e sistemi contabili.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.

3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Art. 20 Revoca e scioglimento.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21 Adozione degli statuti e dei regolamenti.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinqes;

c) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

- d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
- e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

- a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- j) le relazioni sindacali;
- k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23 Abrogazioni.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 ad esclusione dell'articolo 20 [30];
- b) legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;
- c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
- d) L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008 [31].

Note:

[30]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

[31]Per l'interpretazione autentica, di quanto previsto dalla presente lettera, vedi l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44.

Art. 24 Norma finanziaria.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Art. 25 Entrata in vigore.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX*Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. **La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.**
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.**
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.**
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.**

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 [\(1\)](#).

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono [\(43\)](#):

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge [\(44\)](#);

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre [\(45\)](#).

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie [\(46\)](#). L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi [\(47\)](#) [\(48\)](#).

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio

e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(49\)](#).

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti [\(50\)](#).

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza [\(51\)](#). La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(52\)](#).

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente [\(53\)](#).

[\(43\)](#) Alinea così modificato dall'art. [5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(44\)](#) Lettera così modificata dall'art. [5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(45\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(46\)](#) Periodo così modificato sia dall'art. [1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#) (come modificato, a sua volta, dall'art. [31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#)) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, [L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

[\(47\)](#) Periodo così modificato sia dall'art. [1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#) (come modificato, a sua volta, dall'art. [31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#)) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, [L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

[\(48\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#), poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

[\(49\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(50\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(51\)](#) Periodo così modificato dall'art. [10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18](#).

[\(52\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

[\(53\)](#) Comma aggiunto dall'art. [10, comma 1, lettera e\), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40](#).



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 16 della seduta del 23/01/2026.

Oggetto: Individuazione dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza e il controllo sulle attività delle società partecipate, delle fondazioni e degli enti strumentali.

Assessore: F.to Marcello Minenna

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigenti Generali: F.to Avv. Eugenia Montilla; F.to dott. Roberto Cosentino; F.to dott. Fortunato Varone; F.to Ing. Giuseppe Iritano; F.to Ing. Claudio Moroni; F.to Ing. Salvatore Siviglia; F.to Ing. Iole Fantozzi; F.to Ing. Domenico Pallaria; F.to Ing. Francesco Tarsia;

Dirigente di Settore: F.to Dott.ssa Paola Rizzo; F.to Dott. Vincenzo Ferrari.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente		X
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di giunta regionale n. 758 del 27 dicembre 2024 è stata approvata, tra l'altro, la definizione, per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione, dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;
- con deliberazione di giunta regionale n. 301 della seduta del 20.06.2025 è stato approvato l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili della giunta regionale;
- con deliberazione di giunta regionale n. 715 del 30.12.2025 è stato approvato il documento di analisi annuale dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. - anno 2024;
- con deliberazione di giunta regionale n. 716 del 30.12.2025 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti componenti il gruppo di amministrazione pubblica per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2025, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- con i Regolamenti Regionali n. 7 del 20/11/2025, n. 9 e n. 11 del 24/11/2025, n. 13 e n. 14 del 15/12/2025 è stata approvata la riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale e ne è stata fissata la data di entrata in vigore;

CONSIDERATO CHE, con la suddetta riorganizzazione, le funzioni e le attività di competenza dell'amministrazione regionale sono state redistribuite tra le varie strutture amministrative;

CHE, conseguentemente, è necessario ridefinire il quadro dei Dipartimenti regionali ai quali è attribuito l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività delle società partecipate, delle Fondazioni e degli Enti strumentali;

VISTI

- l'articolo 54 dello Statuto, ai sensi del quale la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stato introdotto l'impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, inoltre, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la legge regionale n. 62 del 27/12/2023 e s.m.i., che ha ridefinito il quadro normativo in materia di spending review di enti, fondazioni e società regionali, abrogando, all'art. 4 bis, le precedenti disposizioni di legge ivi richiamate;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTO l'allegato A) "*Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali*", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono elencati i Dipartimenti che esercitano la vigilanza e il controllo sulle società partecipate, sulle Fondazioni e gli enti strumentali;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del predetto allegato A);

PRESO ATTO

- che i Dirigenti Generali dei dipartimenti proponenti, il Dirigente della UOA “Funzioni Trasversali” ed il Dirigente di Settore competente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti, il Dirigente della UOA “Funzioni Trasversali” e il Dirigente di Settore competente, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunitari, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti, il Dirigente della UOA “Funzioni Trasversali” e il Dirigente di Settore competente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell’Assessore competente per materia, Prof. Marcello Minenna, a voti unanimi,

DELIBERA

DI APPROVARE l’elenco dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sugli enti, aziende, agenzie, società e fondazioni riportato nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della UOA “Funzioni Trasversali” del Dipartimento “Segretariato Generale”, ai Dipartimenti vigilanti e, per il tramite degli stessi, a ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione di cui all’Allegato A) alla presente deliberazione;

DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento “Segretariato Generale”, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Roberto OCCHIUTO



Allegato 1

***“Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di
Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali”***

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Ferrovie della Calabria S.r.l.	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Terme Sibarite S.p.A.	Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale
Fincalabra S.p.A.	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Comalca S.c.r.l. - dismissione della partecipazione	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Comac S.r.l. - in fallimento	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Banca Popolare Etica SCPA	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
So.ri.Cal S.p.A.	Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale
Sa.Cal S.p.A.	Dipartimento Infrastrutture
Stretto di Messina S.p.A.	Dipartimento Infrastrutture
Sogas S.p.A. - in fallimento	Dipartimento Infrastrutture
Consorzio CIES - in fallimento	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Progetto Magna Grecia S.r.l. - in fallimento	Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale

FONDAZIONI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Fondazione Calabria Film Commission	Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale
Fondazione Mediterranea Terina Onlus – in liquidazione	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Fondazione Calabria Etica in liquidazione	Dipartimento per l'Inclusione Sociale, la Sussidiarietà Welfare di Comunità
Fondazione FIELD in liquidazione	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione	Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale
Fondazione “Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria”	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Fondazione “Istituto regionale per la comunità Grecanica di Calabria”	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale

Fondazione "Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria"	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
--	--

ENTI STRUMENTALI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)	Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale
Ente per i Parchi Marini Regionali	Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale
Ente Parco delle Serre	Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale
Agenzia Regionale Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) - in liquidazione coatta amministrativa	UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo (ex L.R. n. 6/2021)
Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)	UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo (ex L.R. n. 6/2021)
Agenzia Regionale per le Politiche attive del Lavoro - ARPAL Calabria	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)	Dipartimento Governo del territorio, Difesa del Suolo e Politiche per la casa
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP) - in liquidazione coatta amministrativa	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Agenzia regionale dello sviluppo delle aree industriali (ARSAI)	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
ConsorzioTech4you	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 758 della seduta del 27 dicembre 2024.

Oggetto: Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale n. 763 del 28 dicembre 2023.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: *(timbro e firma)* _____

Relatore (se diverso dal proponente): *(timbro e firma)* _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: f.to Dott. Vincenzo Ferrari

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°806326 del 27 dicembre 2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la DGR n. 665 del 13/12/2022 avente ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della giunta regionale - abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”
- la D.G.R. n. 204 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Modifica Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e s.m.i.;
- il DDG n. 9440 del 04.07.2023 con cui è stato conferito l’incarico dirigenziale del Settore 5 “Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house. Adempimenti a cura del socio previsti dal diritto societario e normativa civilistica” al Dott. Vincenzo Ferrari;
- la vigente struttura organizzativa della Giunta della Regione Calabria di cui al R.R. n. 11 del 24 ottobre 2024;
- la deliberazione n. 572 del 24 ottobre 2024 con cui la Giunta Regionale ha individuato, ai sensi dell’art. 10 del R.R. n. 11/2021 e s.m.i., il Dott. Tommaso Calabrò per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Transizione digitale ed Attività strategiche” ed ha modificato la denominazione del Settore 5 in “Coordinamento, e monitoraggio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio”;
- Il D.P.G.R. n. 67 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Transizione digitale ed Attività strategiche” al Dott. Tommaso Calabrò;

RITENUTO

- che la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- che la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- che la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- che con deliberazione di Giunta regionale 763 del 28/12/2023 sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione e al controllo di fondazioni, società ed enti strumentali;
- che il Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” ha promosso lo sviluppo di un applicativo informatico denominato “Partecipazioni Calabria”, idoneo a gestire le procedure già declinate nella Deliberazione di Giunta succitata, ad oggi esistenti ed attualmente utilizzate dall’Ente;

- che, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- che la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e su società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;
- che l'evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- che la normativa in materia di società partecipate, finalizzata all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica, prevede disposizioni specifiche relative alla gestione, al controllo e alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- che l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di Socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;
- che i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;
- che i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici, delle società e delle fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente garantendo, nel contempo, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di *spending review*;
- che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto l'impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, inoltre, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- che il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni in house providing e il suo corretto esercizio non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestionale delle singole società e delle fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti regionali competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di *governance*;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTA

- la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare la legge regionale n. 62 del 27/12/2023, che ha disciplinato in maniera organica la materia, altresì abrogando, all'art. 4 bis, le precedenti disposizioni di legge ivi richiamate.

VISTI i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- ALLEGATO 1 “*Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali*”, che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- ALLEGATO 2 “*Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali*”, che definisce le declaratorie ed i compiti dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;
- ALLEGATO 3 “*Direttiva sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali*”;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” ed il Dirigente di settore “Coordinamento e monitoraggio Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio” attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n.7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei predetti allegati 1, 2 e 3;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare la definizione per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell’ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la ridefinizione delle funzioni ed attività dei Dipartimenti regionali interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, sulle agenzie, sulle società e sulle fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
3. di approvare il modello di *governance* dell’esercizio del controllo analogo di cui all’Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e sulle fondazioni *in house* svolgano le attività necessarie per l’esercizio del controllo analogo da parte della Regione, previo parere obbligatorio del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche”;

5. di stabilire che l'istruttoria sull'esercizio del diritto di Socio è attribuita al Settore 5 "*Coordinamento e monitoraggio Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio*" del Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" nei termini di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione;
6. di stabilire che le società e fondazioni, anche *in house*, adeguino il proprio statuto sociale alle tempistiche dettate negli allegati 2 e 3 alla presente deliberazione;
7. di notificare il presente provvedimento a cura del Settore 5 "*Coordinamento e monitoraggio Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio*" del Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" ai Dipartimenti vigilanti e, per il tramite degli stessi, a ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione;
8. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche", la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Roberto OCCHIUTO

ALLEGATO "A"

*E.P.M.R.
Ente per i
Parchi Marini*



*Ente strumentale
della
Regione Calabria*

Commissario Straordinario

STATUTO

(art. 9, comma 9, Legge Regionale n. 24 del 16 maggio 2013)



"Baia di Soverato"



"Riviera dei Cedri"



"Costa dei Gelsomini"



"Scogli di Isca"



"Fondali Capocozzo, S. Irene, Vibo Marina, Pizzo, Capo Vaticano, Tropea"....

ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONALI

PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE

Decreto	Commissario Straordinario Ente	n. 04 del 09.05.2018
Parere	Commissione Consiliare	
Delibera	Giunta Regionale	
Revisione	02	del 08.05.2018

Sommario

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Natura giuridica -	3
Art. 2 - <i>Marchio emblema</i> -	3
Art. 3 - <i>Finalità</i> -	3
Art. 4 - <i>Perimetrazione</i> -	4
Art. 5 - <i>Funzioni</i> -	4
TITOLO II	6
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	6
Art. 6 - <i>Organi</i> -	6
Art. 7 - <i>Direttore Generale</i> -	6
Art. 8 - <i>Il Revisori Unico dei conti e il supplente</i> -	7
Art. 9 - <i>Incompatibilità</i> -	7
Art. 10 - <i>Il Comitato di Indirizzo</i> -	8
TITOLO III	9
STRUTTURA ORGANICA	9
Art. 11 - <i>Ordinamento amministrativo dell'Ente</i> -	9
Art. 12 - <i>Il personale e la dotazione organica</i> -	9
Art. 13 - <i>Commissioni consultive</i> -	9
Art. 14 - <i>Formazione professionale</i> -	9
Art. 15 - <i>Azioni di tutela</i> -	10
TITOLO IV	11
IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE	11
Art. 16 - <i>Patrimonio ed Entrate</i> -	11
Art. 17 - <i>Finalità e obiettivi della programmazione finanziaria</i> -	11
Art. 18 - <i>Strumenti della programmazione</i>	11
<i>finanziaria e della rendicontazione della gestione</i> -	11
Art. 19 - <i>Bilancio di Previsione e autorizzazione all'esercizio provvisorio</i> -	12
Art. 20 - <i>Assestamento e variazioni di Bilancio</i> -	13
Art. 21 - <i>Rendiconto della gestione</i> -	13
TITOLO V	13
RAPPORTI CON LA REGIONE	13

Art. 22 - Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo -	13
Art. 23 - Revoca e scioglimento -	14
TITOLO VI	15
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE	15
Art. 24 - Accordi di programma e strumenti operativi -	15
Art. 25 - Partecipazione associativa -	15
Art. 26 - Partecipazione popolare -	15
Art. 27 - Istanze, petizioni e proposte -	15
TITOLO VII	16
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E REVISIONE DELLO STATUTO	16
Art. 28 - Trasparenza-	16
Art. 29 - Albo Pretorio -	16
Art. 30 - Modifiche statutarie -	16
Art. 31 - Norme finali -	16
Art. 32 - Entrata in vigore -	16

Statuto dell'Ente per i Parchi Marini Regionali

(Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 09 Maggio 2018)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica -

1. L'Ente per i Parchi Marini Regionali (di seguito denominato anche Ente)-istituito con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 «Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» - ha sede legale in Catanzaro presso la Cittadella Regionale e sedi operative presso i Comuni di Soverato, Vibo Valentia, Brancaleone, Praia a Mare e Belmonte, per assicurare l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche.
2. L'Ente per i Parchi Marini Regionali è un ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria.
3. L'azione dell'Ente è disciplinata dalle linee programmatiche della Giunta regionale, dal codice civile, dallo Statuto della Regione Calabria e dalla Legge regionale di cui al comma 1.

Art. 2 - Marchio emblema -

1. L'Ente si identifica con la denominazione «Ente per i Parchi Marini Regionali» e con l'emblema approvato dal Direttore Generale.
2. L'Ente ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e del proprio emblema, ad eccezione dell'uso che potrà farne la Regione Calabria, nell'esercizio delle competenze che gli appartengono.
3. L'Ente può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni e per fini esclusivamente istituzionali, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.
4. Non sono consentiti l'uso e la riproduzione della denominazione e del marchio emblema per fini non istituzionali.

Art. 3 - Finalità -

1. L'Ente ha come scopo la gestione dell'area naturale marina protetta.
2. La gestione dell'area - così come individuata al successivo art. 4 - viene realizzata attraverso:
 - a) la tutela istituzionale delle peculiarità naturali e dell'ambiente anche nei suoi valori storico-culturali;
 - b) la conservazione della biodiversità;
 - c) il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;

- d) la concretizzazione di equilibrati rapporti tra ecosistema ed attività economiche;
- e) l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 5;
- f) la valorizzazione delle risorse dell'area marina protetta.

Art. 4 - Perimetrazione -

1. I confini del parco sono individuati nelle planimetrie allegate alle: Legge regionale 21 aprile 2008 n. 9, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 10, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 11, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 12, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 13, in quanto compatibili con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, art. 23, comma 1.

Art. 5 - Funzioni -

1. L'Ente è preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela delle risorse naturali.
2. L'Ente, quale soggetto gestore, svolge le funzioni organizzative ed amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi che si prefigge, quali:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche e botaniche;
 - b) la gestione, la valorizzazione, la protezione e il controllo ambientale dell'area marina interessata;
 - c) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
 - d) la regolarizzazione ed il controllo delle attività della pesca, nonché la promozione di attività di pesca che siano compatibili con la conservazione della biodiversità;
 - e) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona ed il ripopolamento ittico nei fondali dell'area marina protetta;
 - f) la diffusione e la divulgazione della conoscenza ecologica e biologica degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
 - g) l'attuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
 - h) la conoscenza scientifica della flora e della fauna marina, finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e per quelle invasive;
 - i) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale finalizzati alla conoscenza sistematica dell'area ed alla divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e biologia marina;
 - j) la presentazione di proposte e progetti locali, regionali, nazionali e comunitari, per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo socio - economico dell'area;
 - k) la promozione dello sviluppo socio - economico, attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali già presenti e la creazione di nuove attività compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. A tal fine l'Ente può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, con gli altri Enti Pubblici e con le Università e con gli Istituti di ricerca,

- pubblici e privati, con le associazioni riconosciute a livello nazionale attraverso la stipula di convenzioni ed accordi di programma;
- l) l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, educazione ambientale attinenti le finalità dell'Ente;
 - m) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura;
 - n) la promozione, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali legati alla pesca, alla ristorazione, all'artigianato, nonché l'istituzione e gestione di apposito marchio di qualità sui prodotti e relative confezioni;
 - o) la promozione e la costituzione di organismi associativi che collaborino alla realizzazione delle attività programmate;
 - p) la promozione di attività finalizzate all'integrazione del reddito dei pescatori e delle loro famiglie;
 - q) l'organizzazione di campagne di informazione per la tutela dei consumatori finali e di educazione ambientale;
 - r) la promozione e l'applicazione di metodi di gestione e di valorizzazione ambientale, tesi a realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
 - s) la promozione dello sviluppo delle attività associative, cooperativistiche e di volontariato che si svolgano all'interno del Parco in sintonia con le sue finalità istituzionali;
 - t) la gestione coordinata del territorio compreso nell'area del Parco e delle zone contigue tramite accordi di programma e intese con gli enti territoriali competenti;
 - u) ogni altro obiettivo e/o funzione compatibile con le caratteristiche e lo scopo dell'Ente.
3. L'Ente assicura la sorveglianza delle aree di pertinenza attraverso il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera competente per territorio, mediante apposita convenzione con l'Ente Parco.
4. L'Ente, oltre al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti comunitari, statali e regionali ai Comuni prospicienti il perimetro del Parco, qualora delegato ai sensi dell'art.40 della L.R. n. 10/2003 e s.m.i.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 6 – Organi-

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Revisore unico dei conti e un revisore supplente;
 - c) il Comitato di indirizzo.

Art. 7 - Direttore Generale -

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Ente, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 165/2001.
2. Assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative, in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale.
In particolare provvede:
 - a) all'adozione dello statuto;
 - b) all'adozione del regolamento per la gestione dell'organizzazione dell'attività dell'Ente;
 - c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica;
 - d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi, secondo modalità e termini stabiliti da apposito regolamento;
 - e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
 - f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare;
 - g) all'assegnazione ai Dirigenti/funzionari degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
 - h) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Ente;
 - i) ad assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
 - j) a svolgere le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.
4. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per l'incarico, nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sul bilancio dell'Ente.
6. Per i Dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di Direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

7. Per quanto non disciplinato dal presente atto, al Dirigente Generale si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

Art. 8 - Il Revisori Unico dei conti e il supplente -

1. Il Revisore Unico dei conti ed il supplente, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Il Revisore Unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il Revisore Unico ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria; in particolare provvede:
 - a) a vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco;
 - b) ad esaminare i libri ed i registri contabili, curandone il confronto con i documenti giustificativi in essi contenuti;
 - c) ad effettuare i riscontri di cassa;
 - d) a redigere una relazione sul bilancio preventivo e sulle variazioni dello stesso, formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, ridotta a quindici per le variazioni;
 - e) a redigere, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
 - f) a rilasciare pareri, se richiesti dal Direttore Generale, su atti aventi rilevante contenuto finanziario o economico;
 - g) a verificare, almeno trimestralmente, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale;
 - h) a svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.
4. Il Revisore Unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferisce immediatamente al Dirigente Generale dell'Ente ed alla Giunta regionale.
5. Il Revisore Unico svolge di norma le sue competenze nella sede amministrativa dell'Ente.
6. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sul bilancio dell'Ente.
7. In caso di decadenza, dimissioni o morte del Revisore Unico, il supplente resta in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere al suo predecessore.
8. Per quanto non disciplinato dal presente atto, ai revisori si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

Art. 9 – Incompatibilità -

1. Non possono essere nominati Dirigente Generale dell'Ente e/o Revisore Unico e decadono dalla carica:
 - a) coloro i quali abbiano lite pendente con l'Ente;
 - b) coloro i quali abbiano legami di parentela fino al terzo grado con i membri degli altri organi dell'Ente nonché con il suo personale;

- c) coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o realizzazione di opere comunque attribuite.
- 2. L'incarico di Direttore Generale non è compatibile, inoltre, con cariche elettive (a suffragio universale) né con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale.

Art. 10 - Il Comitato di Indirizzo -

1. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
 - a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
 - c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
 - d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
 - e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
 - f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
 - g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
 - h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
 - i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.
2. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti.
3. I componenti designati ai sensi del comma 1 sono nominati per la durata di quattro anni.
4. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 1 cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica.
5. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.
6. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.
7. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANICA

Art. 11 - Ordinamento amministrativo dell'Ente -

1. L'Ente Parco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura funzionale dell'Ente è articolata in unità organizzative di diverso livello sulla base della diversa importanza, ampiezza delle attività svolte e complessità organizzativa, ordinata per funzioni omogenee.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente, individuando le unità di massima dimensione e le modalità di conferimento degli incarichi di direzione delle stesse.

Art. 12 - Il personale e la dotazione organica-

1. Al personale dell'Ente si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti del comparto delle "Regioni - Autonomie locali", nonché da ogni altro provvedimento legislativo statale o regionale in materia di personale.
2. Il Direttore Generale approva la dotazione organica, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e con le risorse assegnate all'Ente per le spese del personale, sottoponendola alla Giunta regionale.
3. Nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potranno essere disciplinate le modalità di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per la copertura di posti in organico.
4. L'Ente per il conseguimento dei compiti d'istituto può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti, e nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci, di personale tecnico direttivo e di manodopera con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile, nel rispetto della normativa vigente.
5. L'Ente può avvalersi di operatori volontari e di personale da impiegare in progetti di servizio civile ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64.

Art. 13 - Commissioni consultive -

1. L'Ente, per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d'Istituto, può costituire commissioni consultive composte da esperti, rappresentanti delle associazioni ambientaliste e delle categorie economiche.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 14 - Formazione professionale -

1. L'Ente partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, organizzando corsi di formazione ovvero favorendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzate da strutture specializzate.

2. L'Ente può organizzare - anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente - corsi di formazione, al termine dei quali rilascia attestati o titoli di idoneità all'esercizio delle professionalità collegate alle attività tipiche del parco, e in particolare, rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco.

Art. 15 - Azioni di tutela -

1. L'Ente, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura al Direttore ed ai dipendenti l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, anche attraverso la stipula di una polizza assicurativa che copra rischi per responsabilità civile dei medesimi, purché non sussista conflitto di interesse con l'Ente, qualora siano implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, sia in procedimenti giudiziari di responsabilità civile, sia, ferma restando la responsabilità personale, in procedimenti giudiziari penali.

TITOLO IV

IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 16 - Patrimonio ed Entrate -

1. L'Ente ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.
2. La Regione e gli Enti locali ricompresi nell'area del Parco possono mettere a disposizione dell'Ente i beni ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Costituiscono entrate dell'Ente per il conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) contributi ordinari e straordinari destinati dalla Regione o da altri Enti pubblici;
 - b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;
 - c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 1 agosto 1982, n. 512;
 - d) redditi patrimoniali;
 - e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente di gestione;
 - f) proventi da attività commerciali e promozionali e da altre attività svolte dall'Ente;
 - g) alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti;
 - h) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;
 - i) entrate diverse.
4. All'Ente possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
5. Tutti i beni in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Ente - sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Ente e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.
6. La gestione del patrimonio segue le norme dell'Ente Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.
7. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Direttore Generale.
8. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

Art. 17 - Finalità e obiettivi della programmazione finanziaria -

1. La programmazione finanziaria dell'Ente è attuata nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in coerenza con le linee strategiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e del regolamento di contabilità dell'Ente.
2. L'Ente adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria degli atti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Art. 18 - Strumenti della programmazione

finanziaria e della rendicontazione della gestione -

1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione:

- a) il Piano delle attività, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Regione, a corredo del bilancio di previsione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - c) il bilancio gestionale, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n.12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macro aggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - d) le variazioni di bilancio;
 - e) il piano degli indicatori di bilancio, da predisporre entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;
 - f) il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che conclude il sistema di bilancio.
2. Il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto dell'Ente sono:
- a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione;
 - b) approvati annualmente dalla Regione nel rispetto dei postulati e principi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;
 - c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, nel proprio sito internet istituzionale e in quello della Regione.
3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, l'Ente effettua specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta Regionale.

Art. 19 - Bilancio di Previsione e autorizzazione all'esercizio provvisorio -

1. Il bilancio di previsione è redatto secondo i postulati e i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.
2. Il bilancio di previsione dell'Ente viene presentato ogni anno solare al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di ambiente che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale trasmette il bilancio di previsione al Consiglio regionale per la successiva approvazione.
3. Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011.
4. In applicazione dei principi di cui al punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 la Giunta Regionale, qualora il bilancio di previsione non risulti approvato in via definitiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente, può autorizzare l'esercizio provvisorio.
5. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre il 30 aprile e qualora, successivamente a tale data, il Consiglio regionale non abbia approvato il bilancio di previsione, l'ente opera in gestione provvisoria.

6. In assenza di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, ricorrendo la fattispecie di cui al precedente comma 5 e fino alla definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione, l'ente opera in gestione provvisoria. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Art. 20 - Assestamento e variazioni di Bilancio -

1. L'assestamento del bilancio dell'Ente è presentato ogni anno solare, entro i termini stabiliti dalla vigente legge Regionale di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di ambiente che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette l'assestamento al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. Le variazioni al bilancio dell'ente possono essere effettuate in termini di competenza e di cassa nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011.

Art. 21 - Rendiconto della gestione -

1. I risultati della gestione, finanziari ed economico patrimoniali, sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto della gestione viene redatto annualmente in conformità agli schemi, ai postulati e ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.
3. Il Rendiconto della gestione dell'Ente viene presentato ogni anno solare al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di ambiente che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale trasmette il Rendiconto di gestione al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

**TITOLO V
RAPPORTI CON LA REGIONE**

Art. 22 - Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo -

1. L'Ente agisce in conformità alle linee di indirizzo politico, vigilanza e controllo, inviando annualmente alla Giunta Regionale, per il successivo inoltro al Consiglio Regionale, gli atti e i dati relativi alla sua gestione finanziaria ed amministrativa, individuati dalla Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.
2. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati, esercita, per il tramite dei propri uffici, la vigilanza sull'amministrazione dell'Ente e può disporre ispezioni e verifiche sia per il monitoraggio delle attività e degli

obiettivi dell'Ente sia ove ricorrano gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile.

3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta Regionale:
 - a) il Regolamento del personale e la pianta organica;
 - b) il Bilancio annuale e pluriennale e il Rendiconto;
 - c) il programma annuale delle attività;
 - d) la dotazione organica e le sue variazioni;
 - e) i programmi di alienazioni immobili a seguito di intervenuta Legislazione Nazionale e/o Regionale;
 - f) l'acquisto di immobili.
4. L'accensione di mutui e prestiti è soggetta al parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio.
5. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'Ente, la Giunta Regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta.
6. Il controllo di gestione è esercitato dall'Organismo di Valutazione Indipendente (OVI) della Performance della Regione Calabria ai sensi dell'art. 19 Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

Art. 23 - Revoca e scioglimento -

1. Qualora gli organi di amministrazione dell'Ente pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 24 - Accordi di programma e strumenti operativi -

1. Per la definizione e l'attuazione di attività amministrative, di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, l'Ente, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente e in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma è sottoscritto dal Direttore Generale.
3. L'Ente Parco può, altresì, partecipare a forme associative, anche con conferimenti di capitale, secondo le seguenti condizioni:
 - g) disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
 - h) destinazioni di eventuali utili a reinvestimento nel campo della salvaguardia e protezione della natura nell'ambito del Parco;
 - i) gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione del Parco.

Art. 25 - Partecipazione associativa -

1. L'Ente, nei settori di propria competenza, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato impegnate nella tutela e la salvaguardia dell'ambiente, nell'educazione ambientale, nella promozione culturale e scientifica.
2. La partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi sono garantiti secondo le norme di legge e di apposito regolamento. Tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Art. 26 - Partecipazione popolare -

1. L'Ente promuove forme di partecipazione popolare per la tutela di interessi collettivi e diffusi connessi alla funzione e all'attività del Parco; convoca assemblee popolari per le questioni di maggiore importanza, cura la pubblicità e l'informazione sulla sua attività, convoca le forme di partecipazione popolare previste dal Regolamento.

Art. 27 - Istanze, petizioni e proposte -

1. I cittadini singoli ed associati hanno diritto di avanzare istanze, petizioni e proposte all'Ente.
2. Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO VII

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 28 – Trasparenza-

1. Tutti gli atti dell'amministrazione dell'Ente sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. L'Ente definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Art. 29 - Albo Pretorio -

1. È istituito, sul portale web istituzionale dell'Ente, un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
2. La pubblicazione degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore, o il responsabile incaricato, cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Per una maggiore divulgazione e conoscenza degli atti, l'Ente parco può avvalersi, oltre che dell'albo pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, per ogni caso, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati.
5. Il funzionamento dell'Albo pretorio dell'Ente Parco può essere disciplinato con apposito regolamento.

Art. 30 - Modifiche statutarie -

1. Lo Statuto è adottato dal Direttore Generale ed è approvato dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari secondo quanto stabilito dall'art. 15 della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.
2. La revisione, l'abrogazione totale o parziale dello Statuto è adottata con le stesse modalità della sua approvazione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Art. 31 - Norme finali -

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

Art. 32 - Entrata in vigore -

1. Il presente Statuto è pubblicato sul B.U.R.C. ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.